

## TORNATA DEL 20 MAGGIO 1851

49

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Omaggi — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento del telegrafo elettro-magnetico tra Torino e Genova — Osservazioni del senatore Plana a cui risponde il ministro dei lavori pubblici — Discussione immediata del medesimo — Approvazione dell'articolo unico e della legge — Relazione sul progetto di legge per un'annua tassa sui corpi morali manimorte — Proposta del senatore Fraschini — Osservazioni del senatore De Cardenas — Adozione della proposta del senatore Fraschini — Discussione del progetto di legge — Approvazione degli articoli 1 al 14 — Considerazioni del senatore De Cardenas e del ministro dell'interno — Protesta del senatore Di Castagnetto — Adozione degli articoli e della legge.

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

**QUARRELLI**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si reca a conoscenza del Senato una domanda di congedo del senatore Alessandro Di Saluzzo di 15 giorni.

(È accordato.)

Si dà anche conoscenza alla Camera di due omaggi.

**QUARRELLI**, segretario. Il signor Pietro Gambaro fa omaggio di 80 copie di una sua sottomissione consegnata al ministro di marina, agricoltura e commercio.

Il sindaco della città d'Alba presenta 100 copie di una deliberazione presa da quel municipio intorno alla legge sul riordinamento dell'ordine giudiziario.

**PRESIDENTE.** Sarauno questi esemplari distribuiti ai signori senatori.

L'ordine del giorno ci chiama ad udire il rapporto sul progetto di legge per lo stabilimento di un nuovo telegrafo elettro-magnetico da Torino a Genova.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale signor senatore Plana.

### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DEL TELEGRAFO ELETTRO-MAGNETICO TRA TORINO E GENOVA.

**PLANA**, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 791.)

**PRESIDENTE.** Contenendosi in questa relazione un

emendamento alla legge trasmessaci dall'altra Camera, sarà necessario che il Senato ne faccia studio. Propongo perciò che questa relazione sia stampata e distribuita ai signori senatori.

**PALEOCAPA**, ministro dei lavori pubblici. L'osservazione fatta dal signor senatore Plana sulle parole introdotte nel testo dell'unico articolo di questa legge, colle quali è specificata l'applicazione alla linea telegrafica di cui è caso, del sistema di Brett, è giustissima; ma io renderò ragione del motivo che indusse il Ministero ad ammettere siffatta designazione proposta dalla Camera dei deputati: essa venne accettata dal Ministero, perchè coll'indicare che si sarebbe seguito il sistema di Brett, non poteva certamente altro intendersi, senonchè si sarebbero stabilite nelle stazioni in cui si volevano assicurare le comunicazioni governative, le macchine di Brett.

Questa indicazione parve opportuna, giacchè, siccome il telegrafo elettrico col sistema di Wheatstone per l'uso delle strade ferrate, e col tempo del pubblico, già fu esteso sino ad Alessandria ed oltre (dovendosi fra non molto toccare ad Arquata), poteva per avventura crederci che lo stesso sistema volesse essere anche applicato ai due fili che servire debbono alla trasmissione dei dispacci ministeriali, la quale cosa avrebbe ingenerato forse sospetto d'imperfezione nello stato attuale della scienza: imperocchè il sistema dei telegrafi quasi generalmente adottato sulle strade ferrate mediante l'impiego delle macchine di Wheatstone ha quest'inconveniente, come saviamente osservava il signor senatore Plana, che non si può limitare la corrispondenza a quelle sole stazioni colle quali si vuole comunicare, sicchè un ordine trasmesso è comunicato e fatto palese ad un tempo a tutte le stazioni che sono sulla linea.

Al contrario il sistema di Brett, mercè l'ingegnosissimo macchinismo, stato pure spiegato dal senatore Plana, ha questo vantaggio che si può a volontà da chi spedisce un dispaccio interrompere le comunicazioni con alcune stazioni, lasciando libere queste comunicazioni con quelle altre a cui il dispaccio si vuole trasmettere.

Parve adunque opportuno che si esprimesse nella legge e si desse anche al Governo, assegnandogli il fondo, l'obbligo di impiegare quel sistema di telegrafia, ossia propriamente quelle macchine, colle quali sole si può raggiungere il compiuto adempimento dello scopo.

Del resto, per quanto a me pare, non vi sarebbe inconveniente a lasciar sussistere quelle espressioni, tanto più che, se certamente non danno una spiegazione completa del sistema, sono sufficienti però ad indicare a quale scopo sarà determinato l'impiego di questi due fili.

Il Ministero per altro non avrebbe nessuna difficoltà a sopprimere anche quell'indicazione; solo osserva che ne verrebbe la necessità di sospendere ancora l'approvazione della legge, e di ritardare alcun tempo ancora l'applicazione dei fili, e l'esecuzione dell'utile divisamento che il Ministero si è prefisso coll'adozione del telegrafo elettrico per servizio governativo.

Vedrò adunque il Senato se non si possa prescindere dall'emendamento proposto dall'ufficio centrale, lasciando questa indicazione che mi sembra sufficiente a significare lo scopo cui mira, ed inoltre opportuna, in quanto che fa conoscere che veramente s'impiega il solo mezzo che al conseguimento di questo scopo è riconosciuto necessario.

**PLANA, relatore.** Veramente queste espressioni si potrebbero anche lasciare; conviene allora avvertire che la locuzione più naturale sarebbe il dire: « I due fili destinati per la corrispondenza, mediante l'uso delle macchine di Brett. » In questo modo l'articolo potrebbe stare; ma l'attaccare il nome di Brett ai fili che non vi hanno relazione, rende il concetto veramente erroneo, perchè si potrebbe far credere all'estero che Brett è inventore di un sistema.

Se uno dicesse: mettere dei fili secondo il sistema di Syemens, si vedrebbe subito che si tratta dei fili sotterranei e non sospesi in aria, perchè il nome di Syemens è attaccato a quell'invenzione; laddove quello di Brett non lo è a quella dei fili, ma bensì alle macchine con cui si ricevono e si inviano le corrispondenze col gran principio dell'interruzione.

Dunque, volendo lasciare il nome di Brett, se la legge potesse comportare una variazione senza obbligo di essere rimandata all'altra Camera (*Segni di denegazione*), si potrebbe accogliere questa mutazione: « destinati per la corrispondenza colle macchine di Brett. »

Del resto, ripeto, non vi sarebbe gran male a lasciare l'articolo come sta, perchè siamo intesi, e così non verrebbe maggiormente differita l'adozione della legge.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Sono io pure d'avviso che per l'esattezza del concetto converrebbe adottare l'espressione emessa dall'onorevole senatore Plana, e preferirei che si adottasse tale espressione conservando l'indicazione dell'uso delle macchine di Brett, piuttosto che sopprimere affatto il concetto medesimo per motivi che ho svolti testè; ma l'unica ragione che mi farebbe insistere perchè sia conservata la redazione dell'articolo di legge quale si trova, sarebbe quella di non protrarre più oltre per un tempo prezioso e in questa stagione, così propizia all'esecuzione dei lavori, l'approvazione di una legge da cui dipende l'attuazione di un'opera così vantaggiosa allo Stato.

**PRESIDENTE.** Dopo le spiegazioni date dal ministro dei

lavori pubblici, alle quali pare abbia consentito l'ufficio centrale, riconoscendo non tanto necessaria, nè tanto importante la modificazione dal medesimo suggerita; dopo che questa spiegazione illumina già tutti coloro che leggeranno questa legge, sulla portata di quell'articolo, credo dover proporre al Senato se abbia in grado di passare immediatamente alla discussione della legge.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato consente.)

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa di lire ottantanove mila ottocento trentasette, centesimi cinquanta, in aumento delle spese straordinarie del bilancio del dicastero dell'interno dell'anno mille ottocento cinquant'uno, per applicazione di due fili secondo il sistema Brett, alla linea telegrafica elettromagnetica da Torino a Genova. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno dimandando la parola interrogo la Camera se la vuole tenere per chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Metto ai voti l'articolo ora letto.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 83

Voti favorevoli . . . . . 52

Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori a voler riprendere i loro posti.

È preparata la relazione sul progetto di legge concernente una nuova tassa sui corpi morali manimorte.

Il relatore della Commissione di finanze e bilanci, il senatore Des Ambrois ha la parola.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI CORPI MORALI MANIMORTE.**

**DES AMBROIS, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 390.)

**FRASCHINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Frascchini ha la parola.

**FRASCHINI.** Questa legge essendo già stata discussa e votata dal Senato, ed essendo leggierrissime le variazioni che il nuovo progetto contiene, ed avendo ciascheduno di noi già potuto formarsi un carattere sull'importanza di queste variazioni, lo propongo di prescindere anche per questa legge dal rigore del regolamento, e di passare immediatamente alla discussione della medesima.

**PRESIDENTE.** Chieggo se vi ha chi appoggia questa proposizione.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE CARDENAS.** Siccome appare dalla relazione stessa del signor ministro, questa legge ci viene data come succedanea alla legge delle successioni, così credo che sarebbe cosa più ovvia il vedere prima quali siano le disposizioni della legge sulle successioni e poi venire a discutere su questa. Queste due leggi che sono tutte e due la stessa cosa, come furono votate dal Senato, come lo furono presentemente dalla Ca-

mera elettiva e come ci sono presentate dal ministro sono in opposizione tra loro ; la legge sopra le successioni riflette il capitale e quella delle manimorte la rendita ; se una legge deve rimpiazzare l'altra, o debbano riguardare tutte e due il capitale o tutte e due la rendita: propongo quindi di sospendere la discussione di questa legge sino a che non si sia votata l'altra di cui questa non è che una parte.

**PRESIDENTE.** Domando se avvi chi appoggia questa proposta sospensiva del senatore De Cardenas.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'immediata discussione della legge.

Chi approva l'immediata discussione di questa legge voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Se il Senato vuole tenermi dispensato dalla lettura dei molti articoli della legge, io dichiaro aperta la discussione generale.

(Il Senato acconsente.)

Se non avvi chi chiegga la parola metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(Il Senato approva la chiusura.)

Porrò dunque a votazione i singoli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli dall' 1 al 13 inclusivo.) (Vedi vol. Documenti, pag. 390.)

• Art. 14. Sono esenti dall'osservanza della presente legge i corpi o stabilimenti di manomorta il di cui reddito derivante dai beni di cui all'articolo primo non ecceda le lire cento.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas ha la parola.

**DE CARDENAS.** Su questo articolo domanderò una spiegazione.

Vi sono molti di questi corpi morali manimorte, che amministrano tanti lasciti, tanti stabilimenti separati con un bilancio solo presentato in una sola volta quantunque ogni rendita abbia una direzione separata. Prima del 1836 molti di questi stabilimenti erano retti separatamente ; la legge li fa reggere da un solo e formare un reddito solo. Si domanda se nell'esenzione si debbano riguardare come un corpo solo, e che ove rinunzino, per esempio, a 4 rendite di 75 lire che farebbero 300 lire debbano andare soggette al pagamento della tassa, oppure se le rendite si considerino separate, e perciò non soggette all'imposta.

Domando al ministro come in questo caso bisogna intendere la cosa, e perciò desidero una spiegazione perchè il pubblico sappia come debba regolarsi.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Credo che questo dipenda dalle circostanze sotto le quali si presenterà il fatto. Se la destinazione è tale che veramente siano opere assolutamente distinte, allora avrà luogo l'applicazione dell'esenzione; ma se nell'applicare la legge si trovasse che non esi-

stesse questa destinazione diversa, che questo patrimonio appartenga essenzialmente ad un'opera sola, con un'amministrazione sola, allora non sarà più il caso dell'applicazione dell'articolo. Quindi essendo impossibile contemplare questi casi, bisogna lasciarne l'applicazione ai tribunali.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

**DI CASTAGNETTO.** È per protestare semplicemente contro l'esenzione, perchè io la credo essenzialmente contraria allo Statuto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

• Art. 15. Gli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi delli ventiquattro dicembre mille ottocento trentasei, e primo marzo mille ottocento cinquanta, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

• Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni e quelle che servono per l'amministrazione comunale e per gli uffici da questa dipendenti, come pure quelle che dai comuni fossero destinate per l'istruzione o per opere di beneficenza.

(È approvato.)

• Art. 16. La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale debbo interrogare il Senato sopra il giorno in cui intenda aprire la discussione della legge sui trattati. La stampa della relazione letta nell'ultima tornata sarà distribuita dentr'oggi ; onde propongo che la discussione abbia luogo venerdi, avendo in questa guisa due giorni interi che il regolamento accorda per la disamina.

Se non vi ha osservazione s'intende il Senato convocato per venerdi al tocco per la discussione di questa legge. Avrà anche luogo in quella seduta la relazione sul bilancio dell'istruzione pubblica che il relatore della Commissione mi ha già informato avere in pronto.

Si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	33
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	14

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3.

*L'indice alfabetico-analitico verrà in fine del successivo secondo ed ultimo volume delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione del 1851.*